

REGOLAMENTO PER IL DECENTRAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI TERRITORIALI DI PARTECIPAZIONE

Art.1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina la costituzione, il funzionamento e le competenze dei Consigli Territoriali di Partecipazione, da ora in poi semplicemente "*Consigli Territoriali*", organi di partecipazione popolare all'amministrazione locale, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 e dell'art. 42 del vigente Statuto Comunale.

Art.2

Consigli Territoriali. Definizione e finalità

I Consigli Territoriali sono organismi di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità.

Sono promossi e riconosciuti dall'Amministrazione Comunale in quanto istituti che tendono al coinvolgimento della popolazione, ad una maggiore trasparenza, ad una migliore informazione e ad un arricchimento della comunità locale e delle istituzioni.

Si pongono come un utile strumento di collegamento tra il territorio e l'Amministrazione comunale, avente la finalità di farsi portavoce delle esigenze e dei fabbisogni dei cittadini. Operano nel campo della cittadinanza attiva, della socialità, della solidarietà, dei diritti, delle pari opportunità, dell'educazione, della formazione, della promozione umana e civile e svolgono le attività tese al conseguimento di finalità di valenza collettiva

Art.3

Individuazione dei Consigli Territoriali

I Consigli Territoriali sono così individuati:

- Badia a Passignano
- Linari – Sant'Appiano
- Marcialla
- Monsanto
- Morrocco
- Noce – Bonazza
- Romita
- Sambuca
- San Donato in Poggio
- San Filippo
- Tignano
- Vico d'Elsa – Zambra

Le delimitazioni dei Consigli Territoriali corrispondono, salvo diversa indicazione, alle delimitazioni delle sezioni elettorali.

Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Regolamento, si riserva comunque di istituire ulteriori Consigli Territoriali a seguito della valutazione di specifiche, eventuali istanze della popolazione.

Art.4
Il Presidente/La Presidente del Consiglio Territoriale

Il Presidente/La Presidente del Consiglio Territoriale presiede il Consiglio Territoriale e svolge le seguenti funzioni:

- convoca disponendo gli ordini del giorno ed assicura il regolare funzionamento del Consiglio stesso;
- esercita funzioni di rappresentanza e di collegamento esterno per il Consiglio Territoriale;
- rappresenta Il Consiglio Territoriale verso terzi, nei confronti del governo locale e di altre istituzioni o associazioni;

Il Presidente/La Presidente del Consiglio Territoriale fa parte della Conferenza dei Presidenti/delle Presidenti dei Consigli Territoriali di Barberino Tavarnelle;

Art.5
**Modalità per l'avvio della
procedura di designazione del
Consiglio Territoriale**

Le votazioni per i Consigli Territoriali si tengono, di norma, entro sei mesi dalla prima seduta di insediamento del Consiglio Comunale.

Il/La Presidente del Consiglio Comunale:

- provvede a far convocare, tramite la pubblicazione di specifici avvisi, nonché attraverso l'utilizzo dei canali di comunicazione istituzionali, un'assemblea pubblica al fine di valutare l'avvio della procedura di designazione del Consiglio Territoriale; tramite votazione i partecipanti all'assemblea stabiliscono il numero dei/delle componenti il Consiglio Territoriale tra 3 (tre), 5 (cinque) o 7 (sette);

Il/La Presidente del Consiglio Comunale sulla base delle indicazioni espresse provvede all'avvio della procedura di designazione come segue:

- definisce, informando il Consiglio Comunale, la data delle votazioni per eleggere il Consiglio Territoriale;
- contestualmente, tramite la pubblicazione di specifici avvisi da pubblicarsi almeno 45 giorni prima della giornata stabilita per le votazioni, nonché attraverso l'utilizzo dei canali di comunicazione istituzionali e/o mediante comunicazione scritta, invita tutti i cittadini del territorio di riferimento alla presentazione di candidature nel rispetto quanto previsto dell'art. 9;
- provvede a far convocare, nel termine di almeno 15 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle votazioni, un'assemblea pubblica per la presentazione dei/delle candidati/e;

Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di candidature non si procede alle votazioni.

Art.6

Presentazione e candidature

La candidatura al Consiglio Territoriale deve essere sottoscritta dal candidato e inviata al/alla Presidente del Consiglio Comunale.

Il/La candidato/a può allegare alla propria candidatura una breve presentazione e dichiarazione di intenti in cui spiega pubblicamente i motivi per i quali intende candidarsi, in modo da favorire la conoscenza da parte della cittadinanza.

Le presentazioni e le dichiarazioni d'intento, al fine di informare adeguatamente la cittadinanza, possono essere pubblicate sul sito del Comune e/o affisse nel territorio di riferimento, prima e durante la consultazione, assieme ad una lista unica delle candidature ordinata secondo una sequenza alfabetica.

Nella composizione della lista delle candidature per l'elezione del Consiglio Territoriale deve essere garantita il più possibile la pari rappresentanza di genere.

Art. 7

Elezione dei/delle componenti del Consiglio Territoriale

Per la validità dell'elezione è necessario che ci sia la partecipazione al voto di un numero di elettori/elettrici del territorio di riferimento pari, o superiore, al 5% (approssimato all'unità superiore per eccesso) degli/delle aventi diritto al voto, con un minimo assoluto di 20 aventi diritto;

In difetto il Consiglio Territoriale non verrà istituito, con possibilità di eventuale, nuovo avvio della procedura di designazione entro i 6 mesi successivi.

Gli/Le aventi diritto al voto indicano, a mezzo di scheda segreta, un solo nominativo-preferenza fra i cittadini residenti nel territorio di riferimento ed inseriti nella lista unica delle candidature.

Tre scrutatori/scrutatrici, scelti/e nel territorio di riferimento vigilano sulla regolarità e imparzialità delle votazioni, con l'ausilio del personale comunale.

Le operazioni di voto si svolgono inderogabilmente in un'unica giornata.

Al termine delle operazioni di votazione si procederà immediatamente alle operazioni di riscontro e scrutinio.

Risultano eletti/e i/le candidati/e che, a seguito allo spoglio delle schede, hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Per determinare il nominativo dell'ultimo degli/delle eletti/e, nel caso in cui vi sia parità di voto tra candidati, ha precedenza e diviene quindi membro effettivo del Consiglio Territoriale, il/la più giovane di età.

Sarà cura del Sindaco/a nominare gli/le eletti/e nel Consiglio Territoriale, rendendo pubblico il verbale in cui appaiono i risultati elettorali. Il Presidente/La Presidente del Consiglio Comunale ne darà inoltre comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.

L'elezione dei Consigli Territoriali avviene una sola volta nel corso della legislatura, salvo il caso di dimissioni dei/delle consiglieri/e o di scioglimento del Consiglio Territoriale stesso.

La votazione per l'elezione dei Consigli Territoriali non può avvenire in concomitanza con altre consultazioni elettorali di qualsiasi natura.

Art.8

Durata del Consiglio Territoriale

Il Consiglio Territoriale dura in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Comunale.

Art.9

Requisiti per l'elettorato attivo e passivo

Sono eleggibili a consiglieri/e dei Consigli Territoriali i cittadini italiani, gli stranieri, e gli apolidi residenti nel territorio comunale, che abbiano compiuto i 18 anni il giorno di pubblicazione dell'avviso di convocazione per la presentazione di candidature e che non si trovino nei casi di incompatibilità previsti ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Sono ineleggibili gli/le amministratori/amministratrici, eletti/e e nominati/e in primo e secondo grado, di qualunque ente o amministrazione pubblica o di società a partecipazione pubblica, nonché i/le dipendenti comunali e i/le presidenti di associazioni presenti e operanti sul territorio.

I/Le consiglieri/e in carica che incorrano nelle predette cause di ineleggibilità decadono dalla stessa carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.

Possono partecipare al voto:

- a) i cittadini residenti di frazione che abbiano compiuto i 16 anni entro il giorno previsto per la votazione;
- b) gli stranieri residenti nella frazione da almeno dodici mesi che abbiano compiuto i 16 anni entro il giorno previsto per la votazione;

Art.10

Attribuzioni del Consiglio Territoriale

Il Consiglio Territoriale ha le seguenti funzioni:

- nella prima riunione elegge fra i suoi membri il/la Presidente con deliberazione assunta a maggioranza dei/delle componenti ;
- promuove ed organizza l'impegno volontario dei cittadini, attraverso la valorizzazione dei singoli nell'esperienza collettiva anche tramite manifestazioni e iniziative di carattere sociale, culturale, ricreativo e sportivo;
- favorisce il confronto positivo e costruttivo con l'Amministrazione Comunale;
- propone progetti per il recupero e il riutilizzo degli spazi e dei luoghi di possibile interesse collettivo, la salvaguardia, la valorizzazione e il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale paesaggistico ed ambientale;
- si adopera per il riconoscimento del diritto dei cittadini ad un'informazione su tutto ciò che riguarda il territorio di competenza;

- favorisce, in quanto organismo di decentramento, i processi di partecipazione alla vita pubblica dei cittadini in collaborazione con il Consiglio e l'Amministrazione Comunale;
- definisce un proprio piano di attività e obiettivi da raggiungere;
- si riunisce, almeno una volta ogni due anni, in seduta aperta per illustrare l'attività svolta e raccogliere eventuali proposte.

Art.11

Modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio Territoriale

Le sedute del Consiglio Territoriale sono pubbliche e per la validità è necessaria la presenza della maggioranza dei/delle componenti.

Il Consiglio, per quel che concerne le modalità di convocazione e di effettuazione delle votazioni, applica le norme contenute nello Statuto Comunale stabilite, all'art.27, per il funzionamento della Giunta Comunale.

Le decisioni adottate dal Consiglio sono immediatamente esecutive e saranno pubblicate in apposita sezione del sito web ufficiale del Comune di Barberino Tavarnelle.

Le persone che abbiano ricevuto un invito dal Consiglio Territoriale possono partecipare ai lavori, senza diritto di voto, nel rispetto delle modalità stabilite e concordate con il/la Presidente del Consiglio Territoriale.

Al momento della convocazione di una nuova seduta, ciascun/a componente del Consiglio Territoriale ha diritto a proporre argomenti da inserire nella discussione. Sarà, perciò, cura del/della Presidente redigere e/o integrare l'ordine del giorno tenendo conto di tutte le questioni proposte.

Ogni riunione verrà verbalizzata nell'apposito registro dei verbali del Consiglio Territoriale. A tale scopo può essere nominato, anche per singola seduta, un/una Consigliere/a che svolgerà i compiti di Segretario/a.

Art.12

Dimissioni e surroga dei/delle Consiglieri/e

I/Le Consiglieri/e del Consiglio Territoriale possono rassegnare le dimissioni in forma scritta, mediante personale presentazione delle stesse al protocollo del Comune di Barberino Tavarnelle e loro sottoscrizione dinnanzi al funzionario responsabile del protocollo medesimo.

Esse sono immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

In seguito alla decadenza/ dimissioni dalla carica di un membro del Consiglio Territoriale, il primo dei/delle candidati/e non eletti/e, idoneo alla sua sostituzione, sarà ufficialmente contattato/a dall'Amministrazione Comunale per essere informato/a in merito alla possibilità di sostituire il/la consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a.

Il/La candidato/a potrà insediarsi direttamente nel corso della sua prima riunione utile ed assumere così la carica di nuovo membro del Consiglio Territoriale;

L'Amministrazione Comunale, se il primo dei/delle candidati/e non eletti/e non fosse disponibile ad assumere l'incarico, potrà procedere interpellando il/la successivo candidato/a non eletto/a presente in graduatoria.

Le surrogazioni dei membri del Consiglio Territoriale possono essere effettuate nel limite del numero dei/delle candidati/e non eletti/e.

Qualora non esista o sia esaurita la lista dei non eletti/e, la riduzione dei membri ad un numero inferiore alla metà dei suoi componenti effettivi implica la decadenza del Consiglio Territoriale.

Le dimissioni che vengono rassegnate in contemporanea dalla metà dei/delle consiglieri/e comportano lo scioglimento del Consiglio Territoriale.

Qualora il numero dei componenti del Consiglio Territoriale sia dispari, ai fini del computo della metà si effettua l'arrotondamento all'unità superiore.

Lo scioglimento è dichiarato dal Presidente del Consiglio Comunale nella prima seduta utile del Consiglio Comunale successiva al verificarsi delle condizioni che hanno determinato lo scioglimento.

In caso di scioglimento, il Consiglio Territoriale può essere rinnovato con le stesse procedure previste per la nomina.

Art.13 Conferenza dei/delle Presidenti dei Consigli Territoriali

La Conferenza dei/delle Presidenti dei Consigli Territoriali si pone quale strumento per un più proficuo rapporto fra l'Amministrazione Comunale ed i Consigli Territoriali.

E' istituita al fine di concertare le reciproche iniziative ed è composta dai/dalle Presidenti dei Consigli Territoriali e dal/dalla Presidente del Consiglio Comunale.

Tale Conferenza viene convocata, ogni volta che se ne ravvisi la necessità, per discutere delle iniziative da assumere, anche in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e per informazioni sullo stato di attuazione di programmi e progetti che interessano il territorio.

La Conferenza dei/delle Presidenti dei Consigli Territoriali è convocata, con congruo preavviso, dal/dalla Presidente del Consiglio Comunale, anche su proposta del/della Sindaco/a o per richiesta della metà più uno dei/delle Presidenti dei Consigli Territoriali.

In caso di assenza o impedimento il/la Presidente del Consiglio Territoriale può delegare un/a consigliere/a Territoriale.

Le sedute della Conferenza dei/delle Presidenti sono pubbliche.

Il/La Presidente del Consiglio Comunale informa tempestivamente il Consiglio Comunale dell'avvenuta convocazione della Conferenza.

Art.14
Petizioni e Proposte

Gli/Le elettori/elettrici possono rivolgere specifiche richieste di petizione e proposte di deliberazione al Consiglio Territoriale per quanto riguarda le funzioni di propria competenza.

Le richieste e le proposte debbono essere sottoscritte da non meno di 20 elettori/elettrici del territorio di riferimento e integrate da idonee motivazioni ed illustrazione e devono essere inviate al/alla Presidente del Consiglio Territoriale e per conoscenza al/alla Sindaco/a ed al/alla Presidente del Consiglio Comunale che ne darà comunicazione nella prima seduta utile di Consiglio Comunale.

Il Consiglio Territoriale esprime, entro un termine non superiore a 60 giorni, le proprie determinazioni in merito alle stesse.

Art.15
Forme di collaborazione con l'Amministrazione

L'Amministrazione può mettere a disposizione dei Consigli Territoriali l'utilizzo di un adeguato spazio informativo in merito ad argomenti d'interesse generale e nell'ambito degli strumenti di comunicazione di cui dispone;

I Consigli Territoriali hanno diritto di ottenere in forma gratuita dagli uffici del Comune notizie, informazioni e copie degli atti riguardanti il proprio territorio di riferimento e/o necessari per lo svolgimento delle loro attribuzioni.

Le richieste sono avanzate al/alla Sindaco/a a cura del/della Presidente del Consiglio Territoriale.

L'esito delle richieste, integrato da eventuali osservazioni o dai motivi di eventuali ritardi nell'inoltro della risposta, viene comunicato dal/dalla Sindaco/a, sentiti gli uffici competenti, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art.16
Risorse. Criteri e modalità di utilizzo

L'Amministrazione Comunale, nei limiti delle proprie disponibilità di Bilancio, può assicurare quanto necessario per l'esercizio delle funzioni di decentramento e partecipazione attribuite dal presente Regolamento.

A tal fine è prevista la possibilità di istituire annualmente un apposito fondo destinato al finanziamento delle spese per lo svolgimento delle attività dei Consigli Territoriali.

Le somme stanziare possono essere utilizzate, tramite i competenti uffici comunali, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e/o per la realizzazione di iniziative di interesse pubblico rivolte alla cittadinanza, nel rispetto delle attribuzioni previste dall' art. 10 del presente Regolamento.

Il fondo annuo è ripartito secondo i criteri e le modalità appositamente stabilite e concordate in Conferenza dei/delle Presidenti dei Consigli Territoriali.

L'Amministrazione Comunale, in relazione alle proprie disponibilità di Bilancio, potrà inoltre valutare di sostenere, anche al di fuori dello stanziamento annuo previsto per il Fondo sopra descritto, l'organizzazione di specifiche e mirate manifestazioni e/o iniziative di carattere locale volte a valorizzare il territorio, presentate e discusse in Conferenza dei/delle Presidenti dei Consigli Territoriali e condivise da tutti i componenti della stessa.

Art.17
Disposizioni finali

L'Amministrazione Comunale vigila e controlla sull'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento da parte dei Consigli Territoriali nella loro collegialità e dei loro singoli componenti.

Qualora si ravvisi la necessità, l'Amministrazione si riserva di prendere opportuni provvedimenti per ricondurre il Consiglio Territoriale al rispetto del Regolamento.